

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia  
Sezione BP  
CH - 3003 Berna

### **Presenza di posizione del Cantone Ticino sulla strategia energetica 2050 della Confederazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

con lettera del 28 settembre 2012 ci avete richiesto una presa di posizione sul primo pacchetto di misure previsto dalla strategia energetica 2050. Vi ringraziamo per l'opportunità che ci avete concesso di esprimere le nostre osservazioni in merito che esponiamo di seguito.

#### **Considerazioni generali**

Quale premessa segnaliamo come il Cantone Ticino stia allestendo un suo Piano energetico cantonale con lo scopo di definire la propria politica energetica dei prossimi anni. Essa dovrà essere in grado di integrare e coordinare obiettivi di sviluppo economico e sociale con obiettivi di politica ambientale e climatica. In ultima analisi si dovrà dunque mirare a una politica energetica coordinata e dinamica in grado di affrontare le sfide poste dalle esigenze attuali e future attraverso proposte volte a diminuire i consumi e le emissioni di CO<sub>2</sub> e a diversificare la produzione e l'approvvigionamento, considerando nel contempo gli interessi economici legati al settore energetico, sia a livello di investimenti per la produzione indigena e la copertura del fabbisogno, sia a livello di costi per il consumatore finale.

In questo senso, il piano energetico cantonale riassume e concretizza la visione della politica energetica nello spirito dello sviluppo sostenibile previsto dalla Costituzione e dalle legislazioni federale e cantonale ed è sotteso ai seguenti principi di base fondamentali che guidano l'autorità nella definizione degli obiettivi e della strategia energetica del Cantone:

- La politica energetica è conforme ai principi dello sviluppo sostenibile;
- La politica energetica integra gli obiettivi della politica climatica;

- La politica energetica deve garantire l'approvvigionamento;
- La politica energetica è un tassello della politica di sviluppo economico del Cantone e delle regioni;
- La politica energetica è coordinata con gli strumenti della pianificazione territoriale.

In generale dunque si tratterà di operare scelte a livello federale e cantonale che tendano da una parte a ridurre i consumi di energia e a promuovere lo sfruttamento di fonti rinnovabili, garantendo nel contempo che possano essere raggiunti gli ulteriori obiettivi legati allo sviluppo socio-economico, quali la sicurezza, il commercio e la diversificazione dell'approvvigionamento, la razionalizzazione e l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia idroelettrica, settore di particolare importanza per il nostro Cantone, e della rete di distribuzione.

Venendo ora alla strategia posta in consultazione a livello federale, constatiamo come essa sia prettamente orientata al settore edifici e solo marginalmente a quello della mobilità, pur essendo questo settore una fonte importante delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Con riferimento alle esigenze di efficienza energetica e in particolare di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, a nostro giudizio questa impostazione deve essere corretta riprendendo le misure per il settore della mobilità che erano già state individuate e non più poste in consultazione. In particolare ci riferiamo al bonus per l'acquisto per veicoli molto efficienti.

Per quanto riguarda il fronte delle energie rinnovabili ed il loro potenziamento, le misure previste interpellano in modo molto diretto e incisivo la pianificazione del territorio, la quale è chiamata a moltiplicare gli sforzi per trovare nuove ubicazioni per la produzione di energia rinnovabile. Per contro, sul fronte dell'efficienza energetica, le misure toccano la pianificazione del territorio in modo assai marginale. In particolare, per quanto concerne il settore edifici, la strategia punta infatti su un risanamento del parco alloggi, senza entrare nel merito della loro organizzazione nel territorio. Lo stesso dicasi per le misure di efficienza energetica relative al settore mobilità, dove il peso è posto in modo quasi univoco sull'efficienza energetica dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture, senza nessuna vera riflessione sul rapporto tra struttura degli insediamenti, reti di mobilità e consumo energetico.

A nostro giudizio questa impostazione appare lacunosa, soprattutto perché i dati contenuti nella documentazione non permettono di farsi un'idea quantitativa dell'impatto territoriale della Strategia 2050. L'assenza di un parametro importante quale l'impatto territoriale non permette di valutare nemmeno sommariamente la proporzionalità della misura proposta dalla strategia, di riconoscere all'impiego e al potenziamento delle energie rinnovabili un interesse nazionale di valore equivalente o superiore all'interesse per la tutela della natura e del paesaggio.

Da parte nostra ribadiamo l'importanza del coordinamento della politica energetica con le altre politiche ambientali; in questo senso constatiamo purtroppo che la strategia energetica 2050 non è sufficientemente armonizzata con la strategia Biodiversità Svizzera, rispettivamente con la nuova politica forestale 2020.

Secondo la Strategia Biodiversità per preservare i servizi ecosistemici, i vari settori economici e le politiche settoriali devono riconoscere l'importanza della biodiversità e tenerne conto nelle loro azioni e nelle loro decisioni. Con particolare riferimento al settore energetico, la Strategia Biodiversità definisce il principio di ridurre al minimo gli interventi a danno della biodiversità. In quest'ottica la Confederazione è chiamata a trovare il modo per evitare i conflitti con gli obiettivi della biodiversità, anche nel quadro della Strategia energetica 2050. Per di più la Strategia Biodiversità prevede che gli incentivi del sistema finanziario debbano essere ottimizzati e rivisti in modo tale da evitare che settori e attività suscettibili di influire negativamente sulla biodiversità possano beneficiare di sovvenzioni da parte dello Stato.

La nuova politica forestale 2020 contempla invece fra i suoi obiettivi quello di sfruttare maggiormente i boschi svizzeri a scopo energetico, mentre la strategia energetica 2050 non entra praticamente nel merito dell'energia termica.

Infine si segnala che, parallelamente alla consultazione in oggetto, vi sono diverse iniziative popolari concernenti temi energetici che potrebbero mutare in maniera significativa il quadro legislativo e di conseguenza avere ripercussioni sugli obiettivi previsti dall'attuale strategia.

### **Considerazioni puntuali**

Le considerazioni di dettaglio sono contenute nel questionario allegato alla presente. Tuttavia qui di seguito riassumiamo quelle ritenute più rilevanti.

#### 1. Piani direttori cantonali e "piano del potenziale di sviluppo"

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'avamprogetto di Legge sull'energia toccano direttamente la pianificazione del territorio e in particolare i piani direttori cantonali.

La proposta di modifica della LEné introduce un nuovo strumento nella forma di un "Piano del potenziale di sviluppo" (art. 12), la cui valenza non è chiara. Pur presentando delle affinità con lo strumento del "Piano settoriale", dalla documentazione si evince che l'obiettivo non è quello di introdurre un nuovo Piano settoriale, ma di indurre una "pianificazione comune dei Cantoni" (art. 11 cpv. 1) per "consentire di sfruttare in modo appropriato i potenziali esistenti" (art. 11 cpv. 2).

I risultati della pianificazione dei Cantoni dovrebbero poi confluire nel citato Piano del potenziale di sviluppo (art. 12 cpv. 1), che la Confederazione approva e di cui tiene conto nel quadro della procedura di approvazione dei piani direttori (art. 12 cpv. 3).

Riteniamo che questo meccanismo presenti numerosi problemi. Innanzi tutto non si comprende perché si opti per la creazione di un nuovo strumento anziché utilizzare quelli già a disposizione, in particolare quello del Piano settoriale. Neppure la valenza del nuovo Piano del potenziale di sviluppo è chiara. Dalla documentazione sembra di poter evincere che tale piano non sia vincolante, salvo poi constatare a livello di legge che lo stesso costituisce una base per l'approvazione dei piani direttori da parte della Confederazione.

Tale modo di procedere non garantisce nemmeno un approccio uniforme da parte dei Cantoni e la creazione di una visione nazionale coerente, capace di tenere conto di tutti gli interessi in gioco ed effettuare una ponderazione degli interessi che superi i confini cantonali.

La necessità di includere il tema dell'energia nel Piano direttore è assodata e il Canton Ticino si è già mosso in questa direzione elaborando una specifica scheda (V3 Energia). A livello federale, l'eventuale contenuto minimo dei piani direttori in materia di energia dovrebbe se del caso essere inserito nella LPT e non nella LEne, come proposto (cfr. art. 13 cpv. 1). In base al principio di sussidiarietà, nemmeno il riferimento alla pianificazione delle utilizzazioni (art. 13 cpv. 2), di competenza dei Comuni, è pertinente. Oltretutto non è nemmeno necessario, considerato che a questo proposito la LPT è sufficientemente esaustiva.

## 2. Interesse nazionale nel caso dell'impiego di energie rinnovabili

Condividiamo il principio dell'attribuzione dell'interesse nazionale nel caso dell'impiego di energie rinnovabili.

Per quanto concerne l'attribuzione di un interesse nazionale equivalente o maggiore secondo l'art. 6 cpv. 2 LPN per nuovi impianti a partire da una determinata grandezza sancito all'art. 14 cpv. 1-3 LEne, riteniamo che il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, le cerchie economiche e le associazioni di tutela dell'ambiente, debba fissare in ogni caso e per ogni tecnologia la necessaria grandezza e importanza degli impianti nonché la necessaria grandezza e importanza delle centrali di pompaggio (modifica dell'art. 14 cpv. 4 Lene).

A nostro parere risulta invece eccessiva l'attribuzione, anche in via eccezionale, di un interesse nazionale equivalente o superiore secondo l'art. 6 cpv. 2 LPN nel caso di impianti di piccola dimensione (così come proposto dall'art. 15). Riteniamo infatti che, creando le basi per il riconoscimento dell'interesse superiore a qualsiasi progetto che riguardi le energie rinnovabili, seppur dipendenti dalla rilevanza per gli obiettivi di sviluppo (si ritiene a livello nazionale, benché non specificato), si svuoti di significato i principi e gli obiettivi di tutela dei biotopi e dei paesaggi inventariati. Pur riconoscendo l'importanza del settore energetico, una simile impostazione appare sproporzionata e pertanto richiediamo che per i motivi evidenziati l'art. 15 LEne sia stralciato o quantomeno riformulato considerata anche la sua esposizione alquanto confusa.

## 3. Procedure di autorizzazione e termine per le perizie

L'art. 25 LPN – cui fa espressamente riferimento l'art. 16 della proposta di modifica - esplica la sua portata sui servizi incaricati della protezione della natura e del paesaggio designati dai Cantoni, nonché sulla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio. In particolare il cpv. 2 dell'art. 16 prevede che sia concesso un termine massimo di tre mesi per l'inoltro delle perizie e delle prese di posizione all'autorità competente per il rilascio

dell'autorizzazione. Il termine di tre mesi presuppone che vi sia un potenziamento delle risorse umane legate a questo tipo di attività. Crediamo che questa indicazione non debba essere inserita nella legge ma piuttosto nell'Ordinanza, relativizzandone il carattere perentorio e introducendo la possibilità di deroga per progetti particolarmente complessi o a partire da una determinata grandezza e importanza.

Visto quanto sopra, si propone la seguente modifica dell'art. 16 cpv. 2 da trasporre nell'Ordinanza:

*Le commissioni e i servizi di cui all'art. 25 LPN inoltrano le loro perizie all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di regola entro quattro mesi dalla sua richiesta. Per progetti particolarmente complessi, il termine può essere posticipato a fronte di motivate esigenze.*

#### 4. Contingenti di tecnologia fotovoltaica

Relativamente all'art. 20 LEne non condividiamo il principio di penalizzare una singola tecnologia di produzione di energia rinnovabile tramite la limitazione dei mezzi a disposizione ogni anno per i gestori di impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di corrente elettrica. Il tutto deve essere analizzato in un'ottica di copertura e di garanzia di approvvigionamento elettrico con la dismissione degli impianti nucleari esistenti. Di conseguenza riteniamo che gli artt. 20 e 30 LEne vadano stralciati.

#### 5. Rimborso del supplemento di rete

Per condividendo il principio che cerca di limitare le ricadute negative per i grandi consumatori dovuti al supplemento di rete (art. 38 LEne), riteniamo che i consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0,5 GWh (grandi consumatori) debbano essere esonerati unicamente dal prelievo sul consumo eccedente detta soglia. Così facendo si garantirebbe l'equità di trattamento a tutti i consumatori finali, mentre i grandi consumatori avrebbero la possibilità finanziaria di pianificare e realizzare gli interventi atti a ridurre il loro consumo.

#### 6. Legge sul Tribunale federale

La modifica proposta incide in modo che giudichiamo eccessivo sul diritto di ricorso riconosciuto, dall'art.12 LPN, ai comuni e alle organizzazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio. Rileviamo comunque come l'allentamento del diritto di ricorso sia in controtendenza con la tradizione svizzera che riconosce a tale facoltà un valore positivo nell'interazione tra autorità e società civile.

#### 7. Legge sul CO<sub>2</sub>

Il Consiglio federale propone due varianti per il pagamento dei contributi globali ai cantoni (artt. 29 e 34): lo scrivente Consiglio privilegia la variante 2.

Tramite l'ulteriore aumento della tassa sui combustibili fossili, riteniamo che la variante 2 permetta un'incentivazione giusta ed economicamente efficace allo scopo di ridurre il consumo di questo tipo di combustibili e di favorire il processo di transizione verso le energie rinnovabili. Con la scelta di questa variante i cantoni saranno chiamati a rafforzare i propri impegni finanziari per poter rivendicare i contributi globali disponibili. Tuttavia condividiamo la proposta che i contributi finanziari non ottenibili possano essere accreditati al programma edifici.

#### 8. Legge sull'imposta federale diretta e sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni

Quale premessa osserviamo che per avere un miglioramento generale della situazione sarebbe meglio un cambiamento generale di sistema con l'abolizione del valore locativo e conseguentemente di tutte le deduzioni per manutenzione degli immobili e degli interessi passivi.

Ritenuto come i tempi per questo passo non sembrano ancora maturi, è a nostro avviso necessario analizzare la proposta di modifica di legge da un punto di vista pragmatico.

Di fatto esiste già oggi la possibilità di sezionare un grosso investimento su periodi fiscali differenti in virtù della ripartizione dei pagamenti, voluta o meno, fino al saldo finale. Si ritiene dunque che la concessione di un "riporto" delle spese sugli investimenti non ammortizzati con il reddito imponibile nel primo anno sui due anni successivi, di fatto non costituisca una novità, ma semplicemente l'occasione per meglio legiferare su questi casi, ponendo dei limiti.

Volendo infatti ammettere la possibilità di riportare sui due anni successivi le spese non ammortizzate nel primo anno, sarebbe anzitutto necessario determinare nella legge il concetto di "spesa" ossia, determinare quale "evento determinante" deve essere considerato come "primo anno", se l'anno in cui vi è il primo versamento (1° acconto), l'anno in cui iniziano effettivamente i lavori o l'anno in cui i lavori terminano. Questi tre momenti potrebbero infatti essere molto diversi nella pratica.

Inoltre riteniamo che la qualifica delle spese per investimenti a risparmio energetico debba restare quella in vigore attualmente. Un cambiamento nel senso proposto dalla modifica di legge della riforma fiscale ecologica porterebbe a una grossa complicazione per le autorità di tassazione. Secondo la proposta esse dovrebbero infatti determinare lo standard energetico minimo a partire dal quale le spese per un investimento a risparmio energetico potrebbero essere concesse in deduzione, senza tuttavia essere in possesso delle relative qualifiche tecniche per farlo. Questo creerebbe inevitabilmente divergenze di opinione tra il fisco ed i contribuenti con conseguente aumento del carico di lavoro per tutte le nostre autorità (di tassazione, di reclamo, di ricorso, ecc.). Non da ultimo vi sarebbe da considerare l'incertezza nel diritto che una tale modifica potrebbe produrre a seguito delle menzionate divergenze di interpretazione.

Ci preme infine far notare che l'applicazione transitoria della norma non è sufficientemente chiara. In particolare si osserva che il termine di transizione nel progetto di legge non concorda con quello indicato e spiegato nel testo del rapporto esplicativo.


In conclusione ritenuto che la strategia energetica 2050 implica un cambiamento di grande portata si ritiene necessario il coinvolgimento di tutta la società, degli attori politici e dell'economia, affinché le proposte siano condivise e risultino da una volontà comune.

Uno sforzo che il nostro Cantone ha cercato di mettere in atto con l'elaborazione del Piano energetico cantonale che in molti suoi punti ha di fatto anticipato la strategia della Confederazione.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione nella valutazione complessiva, cogliamo l'occasione, gentili Signore ed egregi Signori, per porgere i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegati:

Questionario TI relativo al progetto per la consultazione concernente la strategia energetica 2050

Copia p.c.:

Dipartimento del territorio

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione dell'ambiente

Divisione dell'economia

Divisione delle contribuzioni

Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Sezione forestale

Sezione dello sviluppo territoriale

Sezione della circolazione

Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio

Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili

Ufficio della caccia e della pesca

Ufficio della natura e del paesaggio

Ufficio dell'energia

Deputazione ticinese alle Camere federali